



COMUNE DI CASALMORO
PROVINCIA DI MANTOVA

RETICOLO IDRICO MINORE

OGGETTO

REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

(conforme alle linee guida regionali
DGR 14/12/2020 N.° XI/4037)

DATA

23.12.2020

FILE

RPI_Casalmoro.pdf

REDATTO DA



SEDE: corso Vittorio Emanuele II, 122 - 46100 MANTOVA
tel. 0376 321278

UFFICIO OPERATIVO: via A.T. E. Guerra, 1 loc. C. Lagusello - 46040 MONZAMBANO (MN)
tel. 0376800090

ELABORATO

M1

DATA REVISIONE	OGGETTO
-	-

SETTORE RETE IDROGRAFICA E IMPIANTI

REDATTO CHS CONTROLLATO AP APPROVATO AP

INDICE

TITOLO I.....	3
DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART. 1 FINALITA' E CONTENUTI	3
ART. 2 ELABORATO CARTOGRAFICO	3
ART. 3 CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI.....	3
TITOLO II.....	5
RETICOLO IDRICO COMUNALE.....	5
ART. 4 INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO	5
ART. 5 COMPETENZE	5
TITOLO III.....	7
FASCE DI RISPETTO IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA	7
ART. 6 CRITERI.....	7
ART. 7 INDIVIDUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO.....	7
TITOLO IV	8
NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA	8
ART. 8 ATTIVITA' VIETATE	8
ART. 9 ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE	8
ART. 10 REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI	10
ART. 11 PONTI.....	11
ART. 12 TOMBINATURA DEI CORSI D'ACQUA	11
ART. 13 GRIGLIE SU TOMBINATURE	12
ART. 14 ARGINI.....	12
ART. 15 VARIAZIONI DI TRACCIATO DEI CORSI D'ACQUA	12
ART. 16 SCARICO IN CORSO D'ACQUA.....	12
ART. 17 CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO IDRICO PRIVATO	13
TITOLO V	14
NORME GENERALI DI TUTELA DELLE FASCE DI RISPETTO	14
ART. 18 ATTIVITA' VIETATE	14
ART. 19 ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE	15
ART. 20 ATTIVITA' CONSENTITE	16
ART. 21 RECINZIONI E ACCESSO ALLE FASCE DI RISPETTO	16
ART. 22 OBBLIGHI DEI PROPRIETARI FRONTISTI.....	17
TITOLO VI	19
AUTORIZZAZIONI	19
ART. 23 RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE AI FINI IDRAULICI	19
ART. 24 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO COMUNALE DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE.....	20
TITOLO VII	22
DISPOSIZIONI FINALI.....	22
ART. 25 OBBLIGHI DEI PROPRIETARI DEI MANUFATTI POSTI SUI CORSI D'ACQUA E NELLE FASCE DI RISPETTO	22
ART. 26 DANNI.....	22

ART. 27 SANZIONI.....	22
ART. 28 RIPRISTINO A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA.....	22
ART. 29 RICHIESTE DI SDEMANIALIZZAZIONE.....	23
ART. 30 MODIFICHE NORMATIVE E CARTOGRAFICHE	23
ART. 31 NORMA TRANSITORIA	23

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 FINALITA' E CONTENUTI

1.1 Le presenti norme disciplinano gli interventi riguardanti la gestione e la trasformazione del reticolo idrico minore del territorio comunale e delle relative fasce di rispetto, al fine di perseguire la salvaguardia degli equilibri idrogeologici ed ambientali e la protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni.

1.2 In particolare, le presenti norme definiscono:

- a) Il reticolo idrico ricadente nel territorio comunale, come individuato nell'elaborato cartografico di cui al successivo art. 2;
- b) Le relative fasce di rispetto, quali individuate al successivo Titolo III;
- c) Gli indirizzi progettuali per gli interventi di manutenzione, modificazione e trasformazione inerenti il reticolo idrico;
- d) Le attività vietate o consentite, previa autorizzazione/concessione, sul reticolo idrico e nelle relative fasce di rispetto;
- e) Le procedure di autorizzazione/concessione;
- f) L'attività di polizia idraulica;
- g) Le esigenze di manutenzione, riqualificazione e tutela della risorsa idrica e delle caratteristiche paesistico-ambientali ad essa correlate.

Art. 2 ELABORATO CARTOGRAFICO

2.1 Costituisce elaborato cartografico per l'applicazione delle disposizioni contenute nelle presenti norme la Tavola "M2 - Elaborato cartografico".

Art. 3 CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

3.1 Ai fini dell'applicazione delle presenti norme è stata adottata la terminologia contenuta nella normativa vigente ed in particolare:

- "corpo idrico superficiale" o "corso d'acqua": un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere, naturale o artificiale, a carattere costante o stagionale, a cielo aperto o interrato a sezione

completamente o parzialmente chiusa (tombinato), esclusi i canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali;

- “acque superficiali”: le acque interne, ad eccezione delle sole acque sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali;
- “concessione”: provvedimento di assenso rilasciato a titolo oneroso per l’esecuzione di opere ed interventi che interessano aree demaniali;
- “autorizzazione”: provvedimenti di assenso rilasciato a titolo gratuito per l’esecuzione di opere ed interventi su aree di natura giuridica privata.

TITOLO II

RETICOLO IDRICO COMUNALE

Art. 4 INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO

4.1 Ai sensi della D.G.R. 14/12/20 N.XI/4037, il reticolo idrico ricadente nel territorio comunale è costituito dal reticolo idrico principale, dal reticolo idrico di bonifica, dal reticolo idrico minore e dai corpi idrici superficiali privati.

4.2 Appartengono al **reticolo idrico principale** i corsi d'acqua di cui all'allegato A della D.G.R. 14/12/20 N.XI/4037 come rappresentati con apposito segno grafico nell'elaborato cartografico di cui all'art. 2.

4.3. Appartengono al **reticolo idrico di competenza dell'Agenzia Interregionale del fiume Po** i corsi d'acqua di cui all'allegato B della D.G.R. 14/12/20 N.XI/4037;

4.4 Appartengono al **reticolo idrico di bonifica** i corsi d'acqua di cui all'allegato C della D.G.R. 14/12/20 N.XI/4037, come rappresentati con apposito segno grafico nell'elaborato cartografico di cui all'art. 2.

4.5 Appartengono al **reticolo idrico minore**, per differenza, tutti i corpi idrici superficiali che non appartengono al reticolo idrico principale, al reticolo di competenza di AIPO o a quello di bonifica e che non si qualificano come canali privati; sono escluse le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua. In sede di prima applicazione delle presenti norme, il reticolo idrico minore è quello rappresentato con apposito segno grafico nell'elaborato cartografico di cui all'art. 2.

Art. 5 COMPETENZE

5.1 Ai sensi delle disposizioni vigenti e per l'applicazione delle presenti norme, le competenze sul reticolo idrico ricadente nel territorio comunale sono attribuite ai seguenti Enti:

- a) **Regione Lombardia** per i corsi d'acqua del reticolo idrico principale di cui all'allegato A della D.G.R. 14/12/20 N.XI/4037;
- b) Sui corsi d'acqua o i tratti dei corsi d'acqua di cui all'allegato B della D.G.R. 14/12/20 N.XI/4037 **AIPO** esercita il ruolo di Autorità idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per le sole attività di polizia idraulica di accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia, rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto e pareri di compatibilità idraulica per interventi in aree demaniali; per le attività di polizia idraulica relative al rilascio di concessioni riferite all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali

l'Autorità idraulica di riferimento è rappresentata da Regione, Consorzi di bonifica e Comuni in ragione dell'appartenenza del corso d'acqua al proprio reticolo.

- c) **Consorzi di bonifica** territorialmente competenti, per i corsi d'acqua del reticolo idrico di bonifica di cui all'allegato C D.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7581; il Consorzio di bonifica Garda Chiese esercita le attività di polizia idraulica secondo quanto previsto dal proprio Regolamento di polizia idraulica approvato da Regione Lombardia con D.G.R. 19/12/2016 n. 6036;
- d) **Comune di Casalmoro**, per i corsi d'acqua demaniali appartenenti al reticolo idrico minore, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 1/2000, art. 3, co. 114. Alcuni di questi corsi d'acqua sono storicamente gestiti da un Ente di natura privata, il Consorzio irriguo Seriola di Casalmoro e Vo' di Sales; tali canali sono individuati con apposito segno grafico nell'elaborato cartografico.

5.2 La rete costituita da canali secondari, derivazioni e colatori campestri che si diparte dal reticolo principale e minore va intesa come rete irrigua di servizio di esclusiva competenza dei soggetti proprietari e/o utilizzatori.

5.4. Per le aree ricomprese nelle fasce fluviali definite dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI) approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001, e successive modifiche ed integrazioni, si rimanda alla relativa normativa.

5.5 Per le aree ricomprese nel Parco Locale di Interesse Sovracomunale "Parco del Moro" sono fatte salve le norme previste dal Comune di Casalmoro, Ente gestore del Parco.

TITOLO III

FASCE DI RISPETTO IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

Art. 6 CRITERI

6.1 Su ambedue le sponde dei corsi d'acqua è istituita una fascia di rispetto tenendo conto della necessità di garantire un'area sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, tutela, fruizione, conservazione e riqualificazione ambientale.

6.2 Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa (vedi Allegato 1). Nel caso di alveo a sponde variabili e/o incerte, le distanze possono essere calcolate utilizzando come riferimento la linea individuata dalla piena ordinaria, così come definita nelle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).

6.3 Le distanze dai corsi d'acqua tombinati devono intendersi misurate simmetricamente rispetto all'asse dell'elemento idrografico individuato. Nel caso in cui tale manufatto sia ricompreso entro l'area demaniale, la distanza va calcolata dal confine catastale indicato in mappa.

6.4 La fascia di rispetto, oltre a garantire la conservazione delle funzioni biologiche caratteristiche dell'ambito ripariale, servirà a garantire la piena efficienza delle sponde, la funzionalità delle opere idrauliche e facilitare le operazioni di manutenzione delle stesse.

Art. 7 INDIVIDUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO

7.1 Per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo principale e al reticolo di bonifica si rimanda ai regolamenti di polizia idraulica adottati dagli Enti competenti. Sui canali appartenenti al reticolo idrico minore sono istituite su ambedue le sponde le seguenti fasce di rispetto, distinte in:

- a) **fascia ad alto grado di tutela**, di inedificabilità assoluta, per fabbricati e scavi: aventi una larghezza pari a **metri 10,00**, ridotta a **metri 5,00** per i tratti di canale ricadenti nel perimetro del tessuto urbano consolidato (TUC) e per i tratti tombinati;
- b) **fascia a salvaguardia**, per piantagioni, siepi e smovimenti del terreno: aventi una larghezza pari a **metri 2,00**.

7.2 Nell'elaborato cartografico, le ampiezze delle fasce di rispetto sono individuate con segni grafici convenzionali, che rappresentano, nella scala della cartografia, la fascia stessa. Le distanze da rispettare devono essere calcolate quindi con misure dirette in sito, sulla base dei criteri di cui all'art. 6.

TITOLO IV

NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA

Art. 8 ATTIVITA' VIETATE

8.1 È fatto divieto assoluto di:

- a) procedere all'interramento/chiusura e/o tombinatura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità (vedi articolo 12);
- b) occupare in qualunque modo o ridurre le aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- c) posizionare longitudinalmente, in alveo, gasdotti, fognature, acquedotti, tubature ed infrastrutture a rete in genere, che riducano la sezione del corso d'acqua, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 9;
- d) scaricare nei corpi idrici le acque di prima pioggia, di lavaggio di aree esterne o suscettibili di inquinamento, salvo i casi previsti dalla normativa vigente;
- e) realizzare qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini, le opere di difesa e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua;
- f) effettuare variazioni ed alterazioni delle opere di difesa delle sponde e dei manufatti attinenti;
- g) abbattere o sradicare alberi di alto fusto, ceppaie, capitozze sia singoli che in filare posti lungo le sponde dei corsi d'acqua con funzione di sostegno delle sponde, fatta eccezione per i casi in cui l'intervento si renda indispensabile per esigenze manutentive al corso d'acqua;
- h) mettere a dimora alberature a ciglio o all'interno dell'alveo;
- i) formare pescaie, chiuse, pietraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali venga alterato il normale corso delle acque.

Art. 9 ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

9.1 Sul reticolo idrico minore, come individuato all'articolo 4 co. 5, sono eseguibili solo dopo espressa autorizzazione/concessione dell'Ente competente:

- a) gli interventi che non siano in grado di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua;

- b) le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza può essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
- c) le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni, attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue, nonché le opere necessarie alla protezione e salvaguardia della sicurezza da rischi di accidentale caduta, compresa la ricostruzione dei manufatti esistenti;
- d) in caso di assoluta necessità e di accertata impossibilità di diversa localizzazione, il posizionamento longitudinale in alveo di gasdotti, tubature ed infrastrutture a rete in genere, purché in subalveo e che non si riduca la sezione del corso d'acqua e solo se compatibili da un punto di vista idraulico;
- e) la realizzazione di ponti. Il Comune può, sulla base dell'impatto del manufatto sul corso d'acqua, richiedere apposita relazione idrologica-idraulica e, in sede di rilascio della concessione, può esprimere prescrizioni di dettaglio relativamente alla realizzazione dell'opera; in ogni caso i manufatti devono essere realizzati nel rispetto di quanto stabilito al successivo art. 11.
- f) gli attraversamenti di gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere che non determinano la riduzione della sezione idraulica. In ogni caso gli attraversamenti ed i manufatti, da realizzare preferibilmente al di sotto dell'alveo, devono essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e devono comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua. Il progetto di tale intervento deve essere accompagnato da una relazione geologica che attesti la fattibilità dell'intervento in funzione dell'evoluzione morfologica prevista dell'alveo. I manufatti di attraversamento devono essere dimensionati tenendo conto di eventuali necessità di ampliamenti futuri del corso d'acqua o di possibile aumento del carico idraulico;
- g) gli attraversamenti aerei di linee di servizi (elettrica, telefonica, ecc.);
- h) le variazioni di tracciato dei corsi d'acqua, qualora ne venga accertata la necessità sotto l'aspetto idraulico e/o per la realizzazione di opere pubbliche, solo se l'intervento risulti compatibile da un punto di vista idraulico;
- i) lo scarico di acque, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente;
- j) le recinzioni di cui al successivo art. 21 co. 2 lett. c)

9.2 Per esigenze di tutela e di carattere idraulico, gli interventi consentiti (autorizzati o concessionati) includono anche la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere.

9.3 Per ogni progetto d'intervento il Comune ha la facoltà di richiedere uno studio di compatibilità idraulica realizzato secondo i criteri propri dell'ingegneria naturalistica, al fine di preservare e recuperare gli equilibri idrogeologici ed ambientali propri dei corsi d'acqua.

9.4 Tutte le opere ed i manufatti soggetti a concessione, realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento sono soggetti a canone annuo di polizia idraulica così come da casistica ed importi relativi, stabiliti dalla Regione Lombardia con Delibera di Giunta.

9.5 Gli interventi che interessano i canali storicamente gestiti dal Consorzio irriguo Seriola di Casalmoro e Vo' di Sales devono ottenere altresì il nulla osta di tale Consorzio.

Art. 10 REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI

10.1 Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua devono essere finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, al miglioramento generale della qualità ecobiologica ed a favorirne la fruizione pubblica. Esse devono essere concepite privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche costruttive proprie dell'ingegneria naturalistica con riferimento alle Direttive Regionali ed al Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica (DGR 29/02/2000 n. 6/48740).

10.2 Sono ammessi gli interventi volti al disinquinamento (purché utilizzino tecniche naturali e comunque compatibili con il regime fluviale), al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche ed alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.

10.3 Possono essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idrica, comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

10.4 I lavori di ripulitura e manutenzione devono essere eseguiti senza alterare l'ambiente, tenendo conto dell'eventuale presenza di specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

Art. 11 PONTI

11.1 I ponti devono garantire il mantenimento della funzionalità idraulica del corso d'acqua. I manufatti devono essere dotati di idonei muri d'ala e di testata allo scopo di evitare rigurgiti, malfunzionamenti od erosioni delle sponde.

11.2 In ogni caso i manufatti non devono:

- alterare il regime idraulico del corso d'acqua mediante spalle e rilevati di accesso;
- alterare la pendenza media del fondo del corso d'acqua tramite la realizzazione di platee a quote non idonee.

I ponti devono essere dimensionati tenendo conto di eventuali necessità di ampliamenti futuri del corso d'acqua o di possibile aumento del carico idraulico. I manufatti devono inoltre essere verificati nei riguardi del possibile trasporto solido dello specifico corso d'acqua, al fine di ridurre il rischio di ostruzione a causa di materiali sedimentabili o flottanti;

11.3 Allo scopo di mantenere la piena efficienza e funzionalità idraulica, questi manufatti devono essere dimensionati, oltre che in base alle specifiche esigenze idrauliche ed irrigue, anche in maniera da garantire l'ispezionabilità e il facile svolgimento delle operazioni di manutenzione periodica.

Art. 12 TOMBINATURA DEI CORSI D'ACQUA

12.1 Vigè il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi del D.Lgs.n.152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e tutte le operazioni che possano portare all'interramento/chiusura dei corsi d'acqua medesimi.

12.2 La tombinatura di un corso d'acqua può essere consentita solo qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato. Con le stesse limitazioni, si possono consentire modifiche di tracciato, sovrappassi ed alterazioni delle sponde.

12.3 Gli interventi di cui sopra devono garantire il regolare deflusso delle acque. A tale fine devono essere preceduti da specifico progetto nel quale siano indicati la rete idrografica superficiale, il regime di flusso delle acque, le opere proposte ed ogni elemento utile ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'intervento.

12.4 Nel caso in cui gli interventi si trovino all'interno delle fasce fluviali definite dal PAI le tombinature, o comunque le opere eseguite direttamente nell'alveo del corso d'acqua, sono dimensionate secondo le indicazioni contenute nelle norme di attuazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po.

Art. 13 GRIGLIE SU TOMBINATURE

13.1 All'imboccatura dei tratti dei corsi d'acqua tombinati devono essere posti elementi filtranti, o griglie, allo scopo di evitare l'ostruzione della tubazione da parte del detrito e del materiale di varia natura raccolto e trasportato dalle acque.

13.2 Gli elementi filtranti devono essere dimensionati e posizionati in modo da non diminuire la sezione utile di deflusso.

13.3 La manutenzione ordinaria delle griglie, posta in capo al titolare della concessione della tombinatura, prevede la ripulitura degli elementi filtranti, in particolare dopo ogni eventuale piena.

13.4 La modifica del soggetto titolato alla manutenzione può avvenire solo mediante subentro.

Art. 14 ARGINI

14.1 I nuovi argini che sono messi in opera, sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e miglioramento di quelli esistenti lungo i corsi d'acqua, devono essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde e la facilità di manutenzione della vegetazione.

Art. 15 VARIAZIONI DI TRACCIATO DEI CORSI D'ACQUA

15.1 Fatto salvo quanto prescritto al precedente art. 9 lett. h), in caso di variazioni di tracciato, il progetto deve riguardare anche la nuova fascia di rispetto.

15.2 Il soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione alla variante di tracciato deve provvedere ad ogni onere ed incombenza per ottenere la trascrizione della variazione nelle mappe e nei registri catastali. Le aree delle nuove inalveazioni devono essere intestate al demanio idrico. Dell'avvenuta trascrizione deve essere data comunicazione al Comune.

15.3 Ogni modifica di tracciato che interessa il sedime di corsi d'acqua appartenenti al RIM, deve essere comunicata all'Agenzia del Demanio che provvederà ad autorizzare l'intestazione delle nuove aree e la loro classifica nonché la sdemanializzazione del sedime abbandonato.

Art. 16 SCARICO IN CORSO D'ACQUA

16.1 Fatto salvo quanto prescritto dalle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento (D. Lgs.152/06 e s.m.i. – Parte III), il soggetto che intende effettuare uno scarico di acque nei corsi d'acqua di cui all'articolo 4, ha l'obbligo di presentare all'Ente competente idonea documentazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione quantitativa e qualitativa allo scarico.

16.2 La domanda di autorizzazione deve essere accompagnata da una relazione idrologica ed idraulica a dimostrazione dell'entità dello scarico e della compatibilità del ricettore a smaltire le portate scaricate.

16.3 Qualora lo scarico venga convogliato in un corpo idrico che risulti immissario di corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale e di bonifica di cui all'art. 4.2 e 4.3, deve essere richiesto preventivo parere all'Ente competente per la verifica sulla capacità di smaltimento delle portate scaricate.

16.4 I nuovi scarichi devono comunque rispettare le disposizioni sancite dalla Legge Regionale n. 7/2017 in materia di invarianza idraulica e idrologica.

16.5 Il manufatto di recapito deve essere realizzato prevedendo accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescio di fenomeni erosivi spondali nel corso d'acqua.

16.6 Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche allo scarico di acque meteoriche.

Art. 17 CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO IDRICO PRIVATO

17.1 Il presente articolo si applica ai canali appartenenti al reticolo idrico privato, così come digitalizzato sull'elaborato cartografico di cui all'art. 2, nonché a tutte le canalizzazioni agricole, ai fossi e alle scoline di natura privata che costituiscono la rete irrigua e di scolo secondaria nel territorio comunale.

17.2 I proprietari dei terreni sui quali scorrono corsi d'acqua di natura privata sono obbligati alla manutenzione del canale e delle aree limitrofe, al fine di evitare danni all'alveo, agli argini ed alle rive, nonché ogni circostanza che possa in qualsiasi modo compromettere il corretto regime del corso d'acqua ed il regolare deflusso delle acque.

17.2 I proprietari devono assicurare il mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità, laddove questa risulti essere stata compromessa.

17.3 È vietato interrompere, impedire o alterare, con qualsiasi intervento, il deflusso superficiale delle acque senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

17.4 Gli interventi sui corsi d'acqua di natura privata sono comunque subordinati a procedura autorizzativa secondo le norme stabilite dallo strumento urbanistico comunale vigente e non sono soggetti a canoni onerosi.

TITOLO V

NORME GENERALI DI TUTELA DELLE FASCE DI RISPETTO

Art. 18 ATTIVITA' VIETATE

18.1 Nelle fasce di rispetto di cui al Titolo III sono vietati i seguenti interventi ed attività:

- a) la realizzazione di nuove edificazioni, di ampliamenti di superficie coperta, di manufatti anche totalmente interrati;
- b) la realizzazione di muri e/o recinzioni, ad eccezione delle recinzioni realizzate con pali infissi nel terreno e con reti a maglia sciolta (vedi art. 21);
- c) l'interclusione delle fasce stesse di rispetto;
- d) ogni tipo di impianto tecnologico, inclusi nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti così come definiti dalla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, fatte salve le opere ed i manufatti attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue (previa autorizzazione ambientale provinciale) nonché i ponti necessari all'attraversamento viario e all'organizzazione di percorsi pedonali o ciclabili o funzionali alle pratiche agricole meccanizzate, ed alla realizzazione di opere di protezione e salvaguardia della sicurezza da rischi di accidentale caduta nei canali;
- e) i movimenti di terra e le operazioni di scavo che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno, fatti salvi gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico;
- f) l'abbattimento, l'eliminazione e/o l'asportazione di vegetazione arborea di alto fusto, fatta eccezione per i casi in cui l'intervento si renda indispensabile per esigenze manutentive al corso d'acqua;
- g) la messa a dimora di vegetazione arbustiva/siepi ad una distanza inferiore a metri 2,00 dal ciglio di sponda nonché di alberi ad alto fusto ad una distanza inferiore a metri 4,00 dal ciglio di sponda;

18.2 Nelle fasce di rispetto di cui al Titolo III sono altresì vietati:

- il deposito incontrollato di materiale di qualsiasi tipo;
- il pascolo e la permanenza del bestiame;
- l'abbandono di rifiuti.

Art. 19 ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

19.1 Nelle fasce di rispetto di cui al Titolo III sono eseguibili solo dopo rilascio di autorizzazione da parte dell'Ente competente i seguenti interventi:

- a) la realizzazione di opere per la difesa e regimazione idraulica, per le derivazioni e captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue;
- b) la posa di tubazioni e linee di servizi diversamente non localizzabili, previa verifica a seguito di studio di compatibilità dell'intervento;
- c) la posa di linee aeree e relativi pali e sostegni;
- d) le recinzioni costituite da pali e reti metalliche, oppure parapetti in legno o simili che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione, poste a distanza non inferiore a metri 4,00 dal ciglio di sponda, mentre nei casi ricadenti all'interno del tessuto urbano consolidato (TUC), la distanza potrà essere inferiore a metri 4,00 (vedi art. 21). Nell'eventuale atto di autorizzazione deve essere precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momento il Comune può richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico e/o per interventi di interesse pubblico, senza sostenere costi sia per la rimozione che per l'eventuale ripristino che sono quindi a carico del proprietario;
- e) la realizzazione di ponti e la realizzazione di opere di protezione e salvaguardia della sicurezza da rischi di accidentale caduta nei canali;
- f) il deposito temporaneo di materiali, che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti in base alle normative vigenti, finalizzato all'esecuzione di lavori di manutenzione e sistemazione idraulica o di recupero ambientale;
- g) gli interventi di rinaturalizzazione e/o valorizzazione ambientale con specie arboree ed arbustive autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo, purché venga assicurata l'accessibilità per lo svolgimento delle procedure di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua;
- h) gli interventi di interesse pubblico o comunque destinati alla fruizione delle aree verdi limitrofe al corso d'acqua e del corso d'acqua stesso. È da considerarsi tale anche la realizzazione di piccoli ricoveri o strutture per la fruizione delle sponde solo qualora inseriti nell'ambito di interventi di interesse pubblico e caratterizzati da amovibilità. Nell'atto di autorizzazione deve essere precisata la precarietà delle stesse, con l'indicazione che in ogni momento il Comune può richiederne la rimozione;
- i) gli interventi di sistemazione a verde, con percorsi ciclabili e/o pedonali, ma tali da non interferire con le periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua.

19.2 Ogni progetto d'intervento deve essere realizzato preferibilmente secondo i criteri propri dell'ingegneria naturalistica, al fine di mantenere e recuperare i caratteri paesistico-ambientali e ripristinare le funzioni cui è deputata la fascia di rispetto.

19.3 Per esigenze di tutela e di carattere idraulico, gli interventi consentiti includono anche la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e devono assicurare il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale.

19.4 I lavori di manutenzione devono essere eseguiti nel rispetto delle funzioni idrauliche, ambientali e paesaggistiche proprie delle fasce di rispetto.

19.5 le opere e i manufatti soggetti ad autorizzazione che interessano le fasce di rispetto dei canali storicamente gestiti dal Consorzio irriguo Seriola di Casalmoro e Vo' di Sales devono ottenere altresì il nulla osta di tale Consorzio.

Art. 20 ATTIVITA' CONSENTITE

20.1 Fermo restando il rispetto delle norme urbanistico-edilizie, nelle fasce di rispetto di cui al Titolo III sono eseguibili i seguenti interventi:

- a) gli interventi di demolizione, senza ricostruzione. In nessun caso è ammessa la ristrutturazione intesa come demolizione e successiva ricostruzione dei volumi esistenti. Possono essere autorizzati interventi che prevedano parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione degli edifici esistenti, senza aumenti di superficie e di volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- c) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse storico-culturale;

20.2 Per esigenze di tutela e di carattere idraulico, gli interventi consentiti includono anche la manutenzione ordinaria dell'area.

Art. 21 RECINZIONI E ACCESSO ALLE FASCE DI RISPETTO

21.1 Lungo le sponde dei corsi d'acqua deve essere ovunque lasciato libero il passaggio per il personale dell'Ente competente e di chi opera per conto dello stesso, anche con mezzi meccanici.

Nessuno può intercludere neppure temporaneamente tale passaggio senza autorizzazione dell'Ente competente.

21.2 Nelle fasce di rispetto, possono essere ammesse recinzioni con le seguenti prescrizioni in relazione alle distanze minime da mantenere dal corso d'acqua:

- a) distanza minima pari alla profondità delle fasce di rispetto di cui al precedente art. 7 lett. a) per tutte le recinzioni in muratura o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al suolo ed inamovibili);
- b) distanza minima pari o superiore a metri 4,00 per recinzioni asportabili formate da pali infissi nel terreno e reti metalliche a maglia sciolta, oppure parapetti in legno o simili che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione. Nell'eventuale atto di autorizzazione deve essere precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momento l'Ente competente può richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico e/o per interventi di interesse pubblico;
- c) distanza inferiore a metri 4,00 per recinzioni asportabili formate da pali infissi nel terreno e reti metalliche a maglia sciolta, oppure parapetti in legno o simili che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione, solo qualora ne venga documentata la necessità in caso di profondità insufficiente della fascia di rispetto o per protezione dai rischi di caduta nel canale e solo in caso di parere favorevole dell'Ente competente alla manutenzione.

Art. 22 OBBLIGHI DEI PROPRIETARI FRONTISTI

22.1 I proprietari, gli usufruttuari o i conduttori dei fondi compresi entro il perimetro della fascia di rispetto sono obbligati a:

- a) effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti oggetto di autorizzazione, previa richiesta all'Ufficio Tecnico comunale;
- b) tener sempre bene efficienti e puliti i fossi e le rive che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nelle aste del reticolo;
- c) rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami delle piantagioni laterali alla fascia o al corso d'acqua, che per impeto del vento o qualsivoglia altra causa, determinino interferenza con il corso d'acqua o l'area in fascia.

22.2 I frontisti sono responsabili per i danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui al precedente comma.

22.3 I lavori di manutenzione devono essere eseguiti nel rispetto delle funzioni idrauliche, ambientali e paesaggistiche proprie delle fasce di rispetto, evitando qualsiasi metodologia di intervento che distrugga e/o asporti il cotico erboso ai sensi di quanto stabilito della Legge Regionale n. 10 del 31/03/2008, che vieta e sanziona l'uso di sostanze erbicide.

22.4 Devono in ogni caso essere applicate le misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico, delle acque potabili e dei siti natura 2000 previste dalle "Linee guida per l'applicazione in Lombardia del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", approvate con Delibera della Giunta Regionale Lombardia n. 10/3233 del 6 marzo 2015.

TITOLO VI

AUTORIZZAZIONI

Art. 23 RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE AI FINI IDRAULICI

23.1 Le richieste di autorizzazione/concessione all'esecuzione degli interventi e delle opere ammissibili devono essere presentate all'Ente competente, ai sensi del precedente art. 5.

23.2 Le richieste devono essere redatte secondo quanto previsto dai competenti Uffici e devono riportare in allegato gli elaborati richiesti dai medesimi Uffici, nonché attestazione che le opere non comportino conseguenze negative sul regime delle acque.

23.3 La relazione idraulica-geologica che, ove richiesta ai sensi dell'art.9 co. 1 lett. e) f), accompagna le richieste di autorizzazione/concessione, deve contenere la verifica di compatibilità del manufatto da realizzare, compreso il calcolo idraulico per accertare che la portata di massimo deflusso non venga modificata dal manufatto che si intende realizzare.

23.4 È inoltre di competenza del beneficiario dell'autorizzazione/concessione assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere eseguite al fine di garantire la funzionalità delle opere idrauliche, il drenaggio superficiale, l'efficienza delle sponde. Al progetto delle opere deve essere allegata una dichiarazione specifica di impegno alla manutenzione. A tale dichiarazione sono subordinati gli atti autorizzativi.

23.5 L'autorizzazione/concessione non dà mai luogo ad alcuna ragione d'indennizzo a favore del richiedente e suoi aventi causa in ordine a qualunque danno di cui possano risentire i manufatti o gli edifici per la loro prossimità al canale e per il deflusso dell'acqua nel medesimo. Restano invece a carico del richiedente e suoi aventi causa tutti gli eventuali risarcimenti che dovessero trarre ragione da reclami per danni lamentati dall'Ente competente o da terzi a motivo dell'intervento realizzato.

23.6 Il rilascio di concessione per gli interventi sul reticolo idrico minore è subordinato al pagamento di un canone di polizia idraulica, secondo gli importi e le specifiche di cui all'allegato F

della D.g.r. 14 dicembre 2020 – n. XI/4037 nonché al deposito di una cauzione quantificata nella misura e con le modalità stabilite dall'Ente comunale.

23.7 Qualora l'area oggetto d'intervento ricada in zona sottoposta a vincolo paesistico il richiedente deve presentare apposita domanda di autorizzazione paesaggistica ai sensi della normativa vigente.

23.8 La concessione è rilasciata per una durata non superiore a 19 anni ed è rinnovabile; per sopravvenuti motivi di pubblico interesse il provvedimento di assenso può essere revocato dall'Ente concedente. L'onere e le spese derivanti dalla rimozione dell'opera sono posti a carico del soggetto titolare della concessione. La revoca determina la inidoneità del provvedimento autorizzativo rilasciato a produrre ulteriori effetti senza obblighi di indennizzo da parte del revocante. Per la pronuncia di decadenza si adottano i criteri previsti all'art.8 comma 6 del Regolamento Regionale di polizia idraulica 8/02/2010 n. 3.

Nel caso di trasferimento o subingresso di strutture che beneficiano di autorizzazione/concessione, il Concessionario deve farne immediata denuncia scritta all'Ente concedente ed al nuovo subentrante, restando comunque tenuto all'osservanza degli obblighi assunti sino a quando il nuovo titolare non abbia chiesto e ottenuto regolare sub ingresso nell'autorizzazione stessa.

Art. 24 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO COMUNALE DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

24.1 Le richieste di autorizzazione/concessione relative al reticolo idrico minore di competenza comunale e, ove previsto, ai corpi idrici superficiali privati, devono essere presentate al Comune secondo quanto indicato nella specifica modulistica predisposta dal Settore competente.

24.2 Il Comune ha facoltà di richiedere, successivamente alla presentazione, la documentazione che risulti mancante o incompleta, o che sia ritenuta necessaria, fissando un termine per la nuova presentazione.

24.3 In caso di mancanze nella documentazione presentata o decorso invano il termine di cui al punto precedente, la richiesta viene dichiarata irricevibile e quindi archiviata.

24.4 Le opere e i manufatti soggetti a concessione/autorizzazione che interessano i canali storicamente gestiti dal Consorzio irriguo Seriola di Casalmoro e Vo' di Sales devono ottenere altresì il nulla osta di tale Consorzio.

24.5 Fatto salvo quanto disposto al punto precedente, il procedimento si conclude con rilascio di apposito atto da parte del Responsabile dell'Area Tecnica.

24.6 I soggetti che presentano istanza di autorizzazione/concessione sono tenuti al pagamento dei diritti di segreteria/spese di istruttoria definite con atto comunale, nonché dei relativi canoni idraulici.

24.7 Nei territori di interesse paesaggistico, così come definiti dall'art. 142 del d.lgs. 42/2004, le autorizzazioni che comportano modifiche all'aspetto esteriore del paesaggio devono seguire quanto previsto dal Decreto stesso e dagli artt. 80-84 della L.R. 12 del 11/03/2005.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 OBBLIGHI DEI PROPRIETARI DEI MANUFATTI POSTI SUI CORSI D'ACQUA E NELLE FASCE DI RISPETTO

25.1 Chiunque sia stato autorizzato all'esecuzione di interventi o chiunque sia proprietario di manufatti sui corsi d'acqua e/o nelle relative fasce di rispetto, ha l'obbligo di mantenere costantemente in buono stato le opere eseguite o le proprietà e di eseguire, a propria cura e spese, la manutenzione del tratto di corso d'acqua e della fascia di rispetto interessato e tutte le eventuali modifiche che gli Enti competenti ritengono di ordinare nell'interesse del buon regime idraulico.

Art. 26 DANNI

26.1 A nessun titolo può essere richiesto all'Ente competente il risarcimento per danni a fabbricati, piantagioni o altro che si trovino sul corso d'acqua o all'interno della fascia di rispetto in contrasto con le normative vigenti.

Art. 27 SANZIONI

27.1 Per la procedura sanzionatoria valgono le disposizioni previste dalla legislazione statale e regionale in materia.

Art. 28 RIPRISTINO A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

28.1 Tutte le trasgressioni alle presenti norme, quando non costituiscono reato o contravvenzioni contemplati dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e punite come indicato al precedente art. 27 e sono comunicate alla Regione Lombardia.

28.2 Accertata la realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato e in violazione delle presenti norme, il Dirigente competente ingiunge con ordinanza al responsabile dell'abuso la riduzione in pristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione. In caso di inottemperanza nel su indicato termine, la demolizione è eseguita a cura del Comune ed a spese del responsabile dell'abuso.

Art. 29 RICHIESTE DI SDEMANIALIZZAZIONE

29.1 Per le richieste di sdemanializzazione sul reticolo idrico minore, l'Ente competente di cui all'art. 5 deve fornire il nulla osta idraulico.

29.2 Ogni richiesta di sdemanializzazione di alveo o parte non più in uso, deve essere inviata all'Agenzia del Demanio che provvederà, attraverso la Regione, ad istruire la pratica, secondo la procedura stabilita, acquisendo anche il nulla osta idraulico dagli Enti preposti alla gestione del corso d'acqua stesso.

Art. 30 MODIFICHE NORMATIVE E CARTOGRAFICHE

30.1 In seguito ad accertamenti e/o rilievi territoriali, nonché a modifiche normative, il Dirigente del Settore competente, acquisiti i pareri necessari, propone al Consiglio Comunale l'approvazione delle modifiche da apportare alle presenti norme ed all'elaborato cartografico di cui al precedente art. 2, al fine di garantirne il costante aggiornamento e la corretta applicazione.

Art. 31 NORMA TRANSITORIA

31.1 È fatto salvo quanto contenuto in autorizzazioni già rilasciate antecedentemente alla data di entrata in vigore delle presenti norme, fatto salvo il rispetto delle leggi vigenti in materia.